

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RSU E ASSIMILATI

Approvato con D.C.C. n. 107/2010 e modificato con D.C.C. n. 44/2015

CAPO II: COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 25 Norme generali

1. Il Comune favorisce, anche mediante riduzione della tassa rifiuti, il ricorso al compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani (FORU) e dei rifiuti vegetali di origine domestica;
2. Le utenze domestiche interessate possono stipulare con il Comune o il Gestore del servizio apposite convenzioni.
3. Ogni richiesta presentata è di norma valida per una sola unità immobiliare; la pratica di compostaggio non è ammessa per le unità condominiali, fatta eccezione per quelle che dispongono di uno scoperto privato adibito a verde, di pertinenza dell'abitazione per la quale viene richiesta la riduzione sulla tassa rifiuti; in tal caso spetta al richiedente la verifica della presenza di eventuali vincoli condominiali.
4. Il Comune, anche attraverso il Gestore del servizio, controlla e verifica eventuali irregolarità connesse alla convenzione con l'utente.

Art. 26 Esclusioni dalla convenzione per il compostaggio domestico

1. Sono escluse dalla convenzione di cui all'articolo precedente:
 - a) Le utenze non domestiche;
 - b) Le utenze domestiche che non dispongano di un'area con caratteristiche e superficie ritenute adeguate dal Comune o dal Gestore del servizio;
 - c) Le utenze che ad un controllo non risultino rispettare le condizioni stabilite nel presente regolamento e nella convenzione medesima stipulata.

Art. 26 bis Metodologie di compostaggio e rifiuti compostabili

1. Su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle zone agricole identificate come "E1", "E2" e "E3" del P.I. - Piano degli Interventi (ex P.R.G.), sono ammesse esclusivamente le seguenti metodologie di compostaggio:
 - Composter chiuso in plastica di tipo commerciale;
 - Cassa di compostaggio in legno e/o rete metallica;
2. Nelle zone agricole identificate come "E1", "E2" e "E3" del P.I. - Piano degli Interventi (ex P.R.G.), oltre a composter e cassa, è ammessa la pratica di autocompostaggio tramite:
 - Cumulo (dimensioni minime per una efficace trasformazione del materiale: larghezza 1 m; profondità 1 m; altezza 80 cm);
 - Concimaia, esclusivamente per concimaia attiva utilizzata per allevamento animali e rispondente alle normative vigenti (DM 7/4/2006; DGR n. 2495/2006): platea impermeabilizzata munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale a tenuta stagna, dotata di un pendenza minima dell' 1% per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.
3. Possono essere compostati i rifiuti di natura organica e rifiuti vegetali esclusivamente di provenienza domestica, adatti alla pratica di compostaggio, quali per es. scarti di frutta e verdura; filtri di the e fondi di caffè; tovaglioli e fazzoletti di carta; fiori recisi appassiti e piante anche con pane di terra; cenere di legna; segatura e trucioli di legno non trattato; fogliame ed erba tagliata (appassita e a piccoli strati); ramaglie e potature ridotte in pezzi, etc.

Art. 27 Obblighi e divieti per l'utente

1. L'utente è tenuto:
 - a) a praticare l'attività di compostaggio in via continuativa per tutto il corso dell'anno solare;
 - b) ad utilizzare il compost prodotto per fini agronomici nelle aree di pertinenza dell'abitazione;
 - c) a realizzare il compostaggio esclusivamente su aree scoperte adibite a verde di pertinenza dell'abitazione per cui si richiede la riduzione della tassa rifiuti, in luogo ben definito e verificabile;
 - d) a posizionare il sito del compostaggio in modo da non arrecare disagio ai vicini confinanti;
 - e) a condurre la pratica di compostaggio in modo corretto nel rispetto della tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente e a provvedere ad ogni intervento necessario per impedire la formazione di cattivi odori e lo sviluppo di insetti/roditori;
 - f) a consentire in qualunque momento l'accesso di personale del Comune o altro personale appositamente incaricato, anche attraverso il Gestore del servizio, che provvederà alla verifica e controllo sulla effettiva pratica del compostaggio e del possesso dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.
2. E' vietato agli utenti convenzionati il conferimento al servizio pubblico della frazione organica dei rifiuti urbani (FORU) e della frazione di rifiuto verde, fatta eccezione per le eccedenze provenienti da sfalci, potature o residui dell'orto in esubero rispetto alle capacità di compostaggio e per il fogliame resistente alla degradazione (per es. foglie di magnolia, aghi di conifere, etc.).
3. L'utente che non intende più effettuare il compostaggio domestico è tenuto a darne immediata formale comunicazione all'Ufficio Ambiente del Comune, specificando la data di cessazione e l'indirizzo dell'utenza.
4. Il Gestore del servizio e il Comune sono esonerati da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di compostaggio domestico degli utenti.